

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

SEZIONE DI ROMA



Viscomi Antonio  
Avvocato  
19.04.2023  
16:31:14  
GMT+01:00

**RICORSO**

**CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI EX. ART. 56 C.P.A.**

**PER:** VOCI SALVATORE (████████████████████), nato a ██████████ e ██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Viscomi (████████████████████), del Foro di Catanzaro, il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria al seguente numero di ██████████ all'indirizzo PEC: ██████████ con studio in ██████████ alla ██████████ ed elettivamente domiciliato in ██████████ presso e ██████████, ██████████, PEC: ██████████, come da procura speciale rilasciata su foglio separato, da intendersi in calce al presente ricorso

**RICORRENTE**

**CONTRO:** MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO, in persona del Ministro *protempore*; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA -AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO, in persona del Dirigente *protempore*, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 -00186- PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**RESISTENTI**

**E NEI CONFRONTI DI:** APRILE ARIANNA e SCARDAMAGLIA BRUNO, per i quali si fa sin d'ora richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 41 C.P.A., la scrivente difesa di poter effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione resistente. -GRADUATORIA A027 -

**CONTROINTERESSATI**

**PER L'ANNULLAMENTO**

**previa sospensione cautelare monocratica anche ex. art. 56 C.P.A. e/o collegiale,** della Proposta di esclusione dalle graduatorie Provinciali di II Fascia della provincia di Catanzaro e delle relative graduatorie di istituto (GI) per la classe di concorso A027 (prot. 0010334/U del 14.12.22)

**PER L'ANNULLAMENTO**

**previa sospensione cautelare monocratica anche ex. art. 56 C.P.A. e/o collegiale**, del Decreto di esclusione dalle graduatorie Provinciali per le supplenze di II Fascia della provincia di Catanzaro e delle relative graduatorie di istituto (GI) per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica da cui il ricorrente per gli effetti del provvedimento emanato risulta escluso. (N. prot: m\_pi. AOOUSPCZ.REGISTRO UFFICIALE.U. 0000833.17-02-2023)

**e conseguente reinserimento con misure cautelari** nelle stesse citate graduatorie, con l'attribuzione del punteggio maturato in base ai titoli dichiarati al momento della presentazione della originaria domanda di inclusione (N. prot: m\_pi. AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE .I.7769959.30-05- 2022) per complessivi punti 110 per la classe di concorso A027;

### **IN VIA SUBORDINATA**

**-per l'annullamento, previa misura cautelare monocratica e/o collegiale**, della Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020, adottata a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* nella parte in cui, in particolare all'art. 3 comma 6, all'art. 7, comma 8, all'art. 8 lettera d) nonché commi 7,8, e 9, Allegato A/4 *“Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”* lettera A.1 rubricata *“Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente”* e lettera B.9 rubricata *“Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”* non consentirebbe l'inclusione della ricorrente nelle GPS di II fascia e G.I. di III fascia nella classe A027 per mancanza del titolo di accesso;

**-per l'annullamento, previa misura cautelare monocratica e/o collegiale**, della Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 112 del 06.05.2022, adottata a firma del Ministro p.t., avente ad oggetto *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 c. 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* nella parte in cui, in particolare all'art. 3 comma 9, all'art. 7, comma 8, all'art. 8 lettera d) nonché commi 7,8, e 9, Allegato A/4 *“Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”* lettera A.1 rubricata *“Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente”* e lettera B.9 rubricata *“Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51,*

comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" non consentirebbe l'inclusione della ricorrente nelle GPS di II fascia e G.I. di III fascia nella classe A027 per mancanza del titolo di accesso;

- **per l'annullamento** della Tabella A allegata al DPR n. 19 del 14.2.2016, avente ad oggetto "disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe A027, in cui non consentirebbe l'inclusione del ricorrente nelle graduatorie per la medesima classe di concorso;

- **per l'annullamento** della Tabella A allegata al DM 259/2017, avente ad oggetto "nuove classi di concorso: denominazione, titoli di accesso, insegnamenti relativi" nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso in cui, per la classe di concorso A027, non consentirebbe l'inclusione del ricorrente nelle graduatorie per la medesima classe di concorso;

- **per l'annullamento** di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche di approvazione di eventuale rettifica delle graduatorie de quo, anche ai fini della loro disapplicazione, nella parte in cui non includono il ricorrente nella II fascia GPS e nella III fascia G.I. per la classe di concorso A027 con il punteggio maturato in base ai titoli dichiarati ed allegati alla domanda di inclusione del 30.05.2022; nonché, sempre nelle parti di interesse

- **per la condanna del Ministero resistente, in forma specifica**, a disporre l'inserimento del docente Voci Salvatore, anche in appositi elenchi aggiuntivi, nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto, per il biennio 2022/2024, nell'Ambito d'interesse di Catanzaro, nella classe concorsuale A027, con effetti "definitivi"

### **FATTO**

Il ricorrente è in possesso della laurea in ingegneria civile (Vecchio Ordinamento), come provato con l'allegato certificato, rilasciato dall'Università degli studi della Calabria di Cosenza.

*(All. 1)*

Tale titolo di studi gli ha consentito l'accesso – **dall'anno 2014 fino all'anno 2020-** nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia (da cui si attinge il personale docente supplente precario della Scuola Statale Secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno) ed in particolare, ma non solo, **nella classe di concorso A027 (ex 49/A) Matematica e Fisica, nella quale ha insegnato, per 5 anni, negli anni scolastici che vanno dall'a.s. 2015/16 all'a.s. 2019/20,** così come si evince dalla documentazione allegata. *(All. 2)*

Inoltre, il ricorrente risulta utilmente inserito nelle citate graduatorie, anche nelle seguenti classi di concorso: B014, A016, A020, A026, A032, A037, A047, A060 (quest'ultima per la Scuola Secondaria di Primo Grado).

Con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, con l'articolo 2, comma 4-ter, si è disposto: *“In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.”*

Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e le contestuali graduatorie di istituto (G.I.) vengono istituite, perciò, per la prima volta, a partire dal biennio 2020-22, (legge 41 del 6 giugno 2020), con la conseguenza che le Graduatorie precedenti, e per quel che qui interessa, quelle d'Istituto del 2017/20, non sono più considerate esistenti, ormai caducate ed inattuabili.

Pertanto, si può affermare che, con l'O.M n.60 del 2020, il Ministero dell'Istruzione ha regolamentato ex novo l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (cc.dd. GPS), mentre la contestuale formazione delle Graduatorie di Istituto su posto comune e di sostegno, per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, si risolve, invece, in una sorta di aggiornamento di quelle precedenti, in quanto in esse viene ad essere immesso il personale docente precario già inserito, come il ricorrente, anche da molti anni.

Infatti, ex art. 3 e segg. di tale Ordinanza, le nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sono utilizzate (per il biennio 2020/2021 e 2021/2022) per supplenze annuali (31 agosto) e sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), mentre le graduatorie d'istituto sono usate solo per le supplenze brevi.

A seguito di tanto, all'entrata in vigore dell'Ordinanza Ministeriale de qua, il ricorrente, munito dei titoli necessari, ha presentato domanda di inclusione nelle nuove GPS (II Fascia) e contestualmente nelle Graduatorie d'Istituto (III Fascia) per l'Ambito Territoriale della provincia di Catanzaro (n. Prot: m\_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.1598404.02-08-2020) **(All. 3)**

tramite la piattaforma telematica Polis-Istanze OnLine, chiedendo l'inclusione per tutte le classi di concorso ivi indicate e come sopra richiamate ed, in particolare **(e soprattutto)**, per la classe di concorso **A027 – Matematica e Fisica (ex 49/A)**, nella quale il ricorrente poteva vantare il titolo del servizio di insegnamento negli ultimi anni scolastici.

Quest'ultimo ha altresì, dichiarato nella domanda di inserimento, i titoli accessori pertinenti ulteriori rispetto al titolo di studio di accesso e tutti i propri titoli di servizio necessari per l'attribuzione del punteggio per l'inclusione, per ciascuna classe di concorso, nella II fascia delle GPS e per il contestuale inserimento nella III Fascia delle Graduatorie di Istituto relative alle istituzioni scolastiche nella medesima provincia di Catanzaro scelta per l'inserimento nella GPS.

In seguito al deposito della domanda e della documentazione allegata, in esisto ai controlli disposti dal competente USP dell'Ambito Territoriale della provincia di Catanzaro, la scuola polo incaricata a svolgere detti controlli (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Catanzaro), comunicava l'elenco degli esclusi dalle graduatorie GPS (*All. 4*), per la classe di concorso A027 - Matematica e Fisica, disponendo di fatto l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie per la classe di concorso medesima, con la motivazione che la laurea in ingegneria Vecchio Ordinamento non fosse più titolo di accesso alla classe di concorso richiesta.

Tale esclusione, si badi bene, motivata dalla presunta carenza di titolo di studi per l'accesso, è intervenuta così per la prima volta nella carriera scolastica del docente stesso, e non solo, ciò dopo ben 6 anni di inserimento nelle Graduatorie d'Istituto nella stessa classe di concorso A027, ma anche dopo ben 5 anni consecutivi di insegnamento sulla relativa cattedra di Matematica e Fisica presso Istituti tecnici e Licei, e ciò senza alcuna contestazione.

Ritenendo che l'esclusione fosse scaturita da un errore materiale che il sistema avrebbe ricorretto senza necessità di segnalazione, l'odierno ricorrente non ha inoltrato ricorso nei termini previsti dalla legge.

In seguito rilevato che il provvedimento di esclusione aveva assunto carattere definitivo, il ricorrente, previa richiesta di accesso agli atti, veniva in possesso della documentazione di cui all'allegato. (*All. 5*)

Orbene, oltre che una erronea ed illegittima interpretazione di norme e leggi in vigore, la documentazione visionata evidenziava anche una non uniforme applicazione delle stesse nei confronti di tutti gli aspiranti, residuando in graduatoria soggetti che avevano dichiarato quale titolo di accesso la laurea in Ingegneria.

Conseguentemente alle anomalie riscontrate, seppur oltre i termini di scadenza previsti per il ricorso avverso i provvedimenti di esclusione il ricorrente inviava a mezzo posta pec, indirizzata

alla scuola polo ed al competente USP dell'Ambito Territoriale della provincia di Catanzaro, una richiesta di riesame e reinserimento in graduatoria GPS per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica. *(All. 6)*

Tale richiesta rimaneva priva di riscontro - ritenendo che la motivazione fosse l'inoltro oltre termine di decorrenza il ricorrente non ha dato seguito alla prima richiesta di riesame.

In seguito all'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 con la quale, il Ministero della Pubblica Istruzione, disciplinava l'aggiornamento delle graduatorie GPS per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 il ricorrente, munito dei titoli necessari, ha presentato nuovamente domanda di inclusione nelle nuove GPS (II Fascia) e contestualmente nelle Graduatorie d'Istituto (III Fascia) per l'Ambito Territoriale della provincia di Catanzaro (n.Prot.m\_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.7769959.30-05-2022), tramite la piattaforma telematica Polis-Istanze OnLine *(All. 7)*, chiedendo l'inclusione per tutte le classi di concorso ivi indicate e come sopra richiamate ed, in particolare (e soprattutto), per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica (ex 49/A).

Detta domanda era seguita da comunicazione a mezzo posta pec, indirizzata all'USP dell'Ambito Territoriale della provincia di Catanzaro, con la quale il ricorrente, facendo riferimento al numero di protocollo della summenzionata domanda di inclusione nelle nuove GPS inoltrata, segnalava e motivava la richiesta di reinserimento in graduatoria GPS per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica. *(All. 8)*

Tale segnalazione rimaneva ancora una volta, incomprensibilmente, priva di riscontro da parte della citata USP Ambito Territoriale di Catanzaro.

Tuttavia la scuola polo identificata per la valutazione e convalida delle domande (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Catanzaro, come da elenco pubblicato con avviso (n. Prot. M\_pi.AOOUSPCZ.REGISTRO UFFICIALE.U.004721.01.08.2022), ha ritenuto valido il titolo indicato dal ricorrente per l'accesso alla classe di concorso A027 Matematica e Fisica attribuendo all'odierno ricorrente, per la classe di concorso, il relativo punteggio di 110, in virtù del quale risultava occupare la posizione n. 8 della citata graduatoria. *(Stralcio GPS All. 9)*.

Successivamente, previa pubblicazione delle graduatorie *de quo*, il ricorrente, con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro, in data 01.09.2022, è stato individuato destinatario di un contratto a tempo determinato presso IIS "Rita Levi Montalcini" Sersale per la classe di concorso **A026 – Matematica, quindi su c.d.c. diversa dalla A027**.

Conseguentemente all'accettazione della supplenza è stato stipulato il relativo contratto in data 09.09.2022 *(All. 10)*.

In data 14.12.2022, acquisita la documentazione dichiarata nella domanda, in esito ai controlli di

cui all'O.M. n. 112 del 06.05.2022, con nota Prot. n. 0010334/U, indirizzata all'odierno ricorrente, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito territoriale di Catanzaro e a tutte le scuole interessate, la Dirigente Scolastica dell'IIS - "Rita Levi Montalcini" Sersale, **proponeva** l'esclusione del ricorrente dalle GPS per la classe di concorso A027 Matematica e fisica con la motivazione che il titolo di studio dichiarato non desse accesso alla classe di concorso A027. *(All. 11)*

Successivamente l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ambito territoriale di Catanzaro, vista la proposta di esclusione dell'Istituto Rita Levi Montalcini di Sersale, emanava il decreto di esclusione (prot. Num: m\_pi.AOOUSPCZ.REGISTRO.UFFICIALE.U.000833.17.02.2023), **pubblicato il 21.02.2023**, mediante il quale disponeva l'esclusione del ricorrente dalle graduatorie per la classe di concorso A027. *(All. 12)*

In conclusione, il ricorrente, a tutt'oggi, sulla base dei provvedimenti citati, risulta escluso per la classe di concorso A027 sia dalle GPS che dalle G.I. ad esse collegate, pur essendo munito del titolo di studi idoneo per l'accesso.

Ciò rappresenta una preclusione altamente pregiudizievole, per l'attribuzione degli incarichi di supplenza, soprattutto in vista del prossimo aggiornamento delle GPS, da cui il docente Voci Salvatore rischia di restare fuori, in quanto nella classe di concorso A027 può vantare la migliore posizione in graduatoria, senza la tutela dell'On.le Tar adito, a causa del maldestro ed illegittimo operato dell'Amministrazione scolastica.

Tale contegno negligente della PA è aggravato: per il biennio, ancora in corso, 2022/2023 e 2022/2024, dall'illegittima esclusione, conseguente oltretutto ad una diversa e contraddittoria interpretazione delle norme e delle leggi, prima da parte della scuola polo (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Catanzaro), che ha ritenuto il titolo di studio valido ai fini dell'accesso alla classe di concorso A027 e, successivamente, da quello dell'IIS Rita Levi Montalcini di Sersale (sede di servizio del ricorrente per l'a.s. 2022/23) , la quale, ha ritenuto che il titolo di studio non desse accesso alla classe A027.

Il tutto senza che l'USP dell'Ambito Territoriale della provincia di Catanzaro, anche preventivamente informata dal ricorrente, esprimesse una propria valutazione in merito.

## **DIRITTO**

### **IN VIA PRELIMINARE: SULLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA E COMPETENZA A DECIDERE DEL TAR**

Secondo costante orientamento, la controversia inerente l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (ora incidenti sulle Graduatorie d'Istituto) e relative fasce, è soggetta alla giurisdizione amministrativa, in quanto *“non vengono in rilievo meri atti di gestione*

*della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali”* (in tal senso, Corte Cassazione, Sez. Unite, Sent. n. 21198 – 13.9.2017; conforme, Consiglio di Stato, Sent. n. 3414 – 24.5.2019; TAR Basilicata n. 272/2021, TAR Emilia-Romagna n. 840/2020, Cass. civ. ord. 21198/2017, di recente, conforme, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sent. n. 289 – 18.5.2020).

In particolare, il CGA con sent. n. 102/2021 del 12.2.2021, in riforma della sentenza del Tar di Catania n. 3320/2020, ha ritenuto che nelle controversie in cui si discute dell’inserimento dei docenti nelle Graduatorie Provinciali delle Supplenze, non vengono in rilievo meri atti di gestione del rapporto, bensì vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione avente connotati tipicamente concorsuali, ritenendo pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo: *“rispetto ad esse, per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica”*.

La predetta sentenza n. 102/2021 è stata peraltro confermata da quella recentissima del Consiglio di Stato n. 2007/2021.

Difatti, si impugnano atti che definiscono le modalità generali di accesso alle graduatorie e alle relative fasce, ascrivibili all’area degli atti di *“macro-organizzazione”*, come l’Ordinanza M.I. n. 60/2020 e l’Ordinanza M.I. n. 112/2022 che, tra l’altro prevede, all’art. 9, il *“ricorso giurisdizionale al competente Tar”* e sostituisce, eccezionalmente il D.M. del Ministero dell’Istruzione che è il provvedimento *“classico”* di macro-organizzazione in materia concorsuale.

L’attività in contestazione poi è di portata *“innovativa”*, in quanto determina la formazione dell’aggiornamento delle graduatorie che saranno valide per il nuovo a.s. 2023-2024, ormai prossimo.

L’utilità connessa al reinserimento come in seguito richiesto giustifica un autonomo e specifico interesse processuale, ed è correlata ad un interesse legittimo.

Inoltre, nel caso in esame innanzi a Codesto Ill.mo Giudice adito, rileva la distinzione indicata da Cass. Civ., SU, con sent. n. 5454/2019 e ord. n. 17123/2019, la quale ha stabilito, in una fattispecie analoga, che la giurisdizione si determina in base al *petitum* sostanziale (v. anche Cass., S.U., n. 22805/2010; Cass., S.U., n. 27991/2013; Cass., S.U., n. 16756/2014; Cass., S.U., 25840/2016; Cass., S.U., 21196/2017).

Ed infatti, nel caso che ci occupa, la competenza si radica presso il Tar Lazio di Roma, in quanto vengono in rilievo censure di rilevanza nazionale, inerenti all’applicazione, nelle specifiche classi di concorso in esame, delle previsioni nazionali sui titoli di accesso e sulle modalità di



aggiornamento di tali graduatorie, con particolare riferimento all'art. 7, c. 8, dell'Ordinanza n. 60/2020 e Ordinanza n. 112/2022 vero e proprio bando di portata nazionale adottato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, espressamente richiamate a fondamento del Decreto di esclusione impugnato.

Inoltre, laddove atti di natura generale rechino disposizioni illegittime, ma non idonee a recare nocimento in via diretta nella sfera giuridica soggettiva dei privati, a rilevare ai fini della causa petendi, ossia dell'effettiva situazione giuridica incisa fatta valere in giudizio, non possono che essere gli atti esecutivi che, nel richiamare tali statuizioni, determinano la concretezza e l'attualità dell'offesa.

### **MOTIVI**

**- Violazione artt. 3 – 97 Cost. - Violazione e/o errata applicazione della O.M. 60/2020 e O.M. 112/2022 - Tabella A/4 - Lett. A) “Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio” Punto A.1 “Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente” – Illegittimità.**

**-Violazione dell'art. 5 del D.M. 259/2017 - Violazione e/o errata applicazione del DPR 19/2016 e relativa Tabella A, nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe di concorso A027 (Ex 49/A) – Illegittimità.**

**-Violazione del D.M. 39/98 e del D.M. 354/98 nella parte relativa alla laurea in ingegneria Vecchio Ordinamento, indipendentemente dal piano di studi seguito, quale idoneo titolo di accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) - Eccesso di potere per erroneità irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, erronea ed insufficiente motivazione – Contraddizione tra atti della P.A. – Illegittimità.**

Le Ordinanze Ministeriali n. 60/2020 e n.112/2022 dopo aver richiamato nel preambolo il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, che prevede il “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento”, nonché il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”, relativamente al titolo di studio per l'accesso alle classi di concorso, all'art. 8 (Valutazione dei titoli), prevedono che “ gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia siano graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza”.

Per il ricorrente, quindi, è prevista l'applicazione dell'Allegato A/4, cioè la Tabella dei titoli

valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, allegata alla O.M. n. 60/2020 e O.M. n.112/2022, precisamente la Lett. A “*Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio*” Lett. A.1 “*Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente*”, con attribuzione di punti 24.

La “*normativa vigente*”, in materia di titolo di studio valido per l'accesso alle classi di concorso richieste, prevede l'applicazione del D.P.R. n. 19/2016, nonché del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, che ha integrato il citato D.P.R.19/2016.

In particolare, per quel che interessa **l'art. 5 del D.M. 259/2017** statuisce che: “*coloro i quali, all' entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n. 249/2010 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. 19/2016*”.

Tale norma è di fondamentale importanza per le sorti dell'odierno giudizio, perché sta a significare che, alla data dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 19, cioè nell'anno 2016, come si evince dalla documentazione in atti, il ricorrente era in possesso della Laurea in Ingegneria civile di Vecchio Ordinamento, cioè di un titolo di studio che è idoneo e valido per l'accesso alla classe di concorso **sia A027 (EX 49/A)**, proprio ai sensi del D.M. n. 39/98 nonché delle sue successive integrazioni e modificazioni prodotte dal DM 354/98.

Infatti, per la A027 (all'epoca denominata 49/A) precisamente a **pag. 18 (nota 1)** dell'Allegato 1 del DM 354/98 si legge che la Laurea in Ingegneria, senza ulteriori specificazioni, **è idoneo titolo di accesso.** (All. 13)

Nella stessa pagina la nota, a chiarimento, precisa che la laurea in Ingegneria vecchio ordinamento conseguita prima dell'anno accademico 2000/2001 è titolo d'accesso indipendentemente dal piano di studi seguito.

**Ne deriva che la motivazione dell'esclusione, secondo cui il titolo di laurea dichiarato dal ricorrente non sarebbe valido per l'accesso la classe di concorso A027 è infondata ed assolutamente illegittima, in quanto viola l'applicazione dell'art. 5 del D.M.259/2017, cioè di un decreto ministeriale espressamente richiamato nel preambolo sia dell'OM 60/2020, che della successiva O.M. 112/2022.**

Inoltre, non essendovi state, da parte della istituzione scolastica, ulteriori specificazioni sulle presunte ragioni della non validità del titolo di studio posseduto del docente Voci, l'esclusione

appare già di per sé viziata e meritevole di annullamento per insufficiente (oltre che errata) motivazione.

A ciò si aggiunga che, il provvedimento di esclusione è sopraggiunto dopo 5 anni trascorsi dal ricorrente nelle graduatorie del personale docente precario della scuola secondaria superiore di 1° e 2° grado statale con la laurea in ingegneria civile (Vecchio Ordinamento) nella classe di concorso 49/A (confluita nella A027), ai fini dell'insegnamento sulla cattedra di matematica e fisica, quinquennio nei quali ha svolto servizio per la classe di concorso A027 (anni 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2017/18 e 2019/20), oltre essere stato numerose volte nominato membro interno di commissione d'esame per la medesima classe di concorso, **e ciò senza che la P.A. scolastica abbia mai obiettato alcunché, e senza che abbia mai adottato alcun provvedimento di esclusione.**

Perciò, appare del tutto evidente che il provvedimento impugnato non possa ritenersi immune dal vizio dell'eccesso di potere, allorquando, si dispone l'esclusione del ricorrente esattamente per lo stesso motivo per il quale lo si è lasciato permanere per tutto il quinquennio dall'a.s. 2014/15 al 2019/20 nelle graduatorie dei docenti non di ruolo, susseguitesi nel tempo.

Il ricorrente, perciò, ha fatto affidamento legittimo sulla circostanza che la laurea in ingegneria di vecchio ordinamento fosse idonea per l'accesso alle citate classi di concorso, proprio in virtù della pregressa esistenza rispettivamente del D.M. 39/98 e del D.M. 354/98, richiamati tempo dopo anche dallo art. 5 del D.M. 259/2017.

Per cui non si può negare come vi sia, nella fattispecie in esame, una contraddizione di atti della P.A., che pure delinea un eccesso di potere.

Inoltre, a prescindere dalla erroneità, irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità dell'atto amministrativo del quale oggi si chiede l'annullamento (previa sospensione in via cautelare della sua efficacia), nel caso di specie si evince anche una ingiustizia manifesta, allorché si consideri che nelle pregresse graduatorie del 2017-2020, ormai abolite, in cui il ricorrente era utilmente inserito con lo stesso titolo di studio e di accesso alla classe di concorso, per cui la "normativa vigente" era esattamente la stessa richiamata dalla OM 60/2020 e della O.M. 112/2022 nel biennio 2022-2024 che la P.A. intende applicare oggi.

Perciò, se è pur vero che della c.d. "ingiustizia manifesta" la giurisprudenza ha fatto poca applicazione, non v'è chi non veda, per quanto sopra esposto, come l'atto amministrativo impugnato sia "talmente iniquo da risolversi in un insanabile contrasto con i principi dell'equità e del diritto, ovvero, come pure si è detto, nella mancanza di causa dell'atto".

Come si è avuto modo di illustrare, infatti, il D.M. 354/1998, che ha integrato il D.M. 39/1998 nella parte relativa ai titoli di studio validi per l'ammissione alla classe di concorso 49/A (A027),

per quanto qui di interesse, ha espressamente previsto la laurea in ingegneria quale titolo di studio valido per l'ammissione alla classe di concorso di Matematica e Fisica, cioè alla classe di concorso prescelta dal ricorrente nella procedura selettiva *de qua*.

In particolare, come detto, nell'Allegato 1 a tale decreto, a pag. 18, nella classe di concorso 49/A (Matematica e Fisica), risultano essere titoli di accesso le seguenti lauree: astronomia; discipline nautiche; fisica; ingegneria; matematica; matematica e fisica; scienze matematiche; scienze fisiche e matematiche.

Per altro verso, inoltre, l'inserimento della A027 (Matematica-Fisica 49/A) nel medesimo ambito disciplinare insieme alla classe di concorso A-26 (Matematica ex 47/A) e A-20 (Fisica ex 38/A), operata dal DM 354/98, determina sicuramente, quale necessaria conseguenza, che la laurea in ingegneria civile di vecchio ordinamento sia un titolo valido per l'insegnamento di Matematica e Fisica (A027) perché tale classe di concorso presenta un programma di insegnamento che altro non è se non la somma dei programmi previsti per le altre due singole classi di concorso (A-26 Matematica e A-20 Fisica) in cui la citata laurea è sicuramente valida per l'accesso.

Il che rivela un altro profilo dell'eccesso di potere nel caso di specie, cioè la illogicità dell'atto impugnato, posto che il titolo di accesso in possesso del ricorrente, ovvero la laurea in ingegneria civile Vecchio Ordinamento da un lato le consente di accedere alle singole cattedre di matematica ed a quella di fisica, i cui singoli programmi di insegnamento, sommati, costituiscono il programma di insegnamento di Matematica e Fisica (A027), ma dall'altro lato, secondo la P.A. Scolastica, non le consentirebbe l'accesso alla cattedra di matematica e fisica, allorquando cioè le stesse materie (Matematica e Fisica) sono insegnate insieme e su un'unica cattedra; il che, francamente, oltre che illogico è addirittura paradossale! (Cfr. Tar Calabria – Sez. Catanzaro- n. 186/2022).

**- Violazione dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (come modificato dall'art. 1 della legge 11 febbraio 2015, n. 15) - violazione del principio di buona fede nell'attività amministrativa - Eccesso di potere per scorrettezza e slealtà del comportamento assunto dalla p.a. scolastica - Illegittimità.**

Il provvedimento di esclusione impugnato è viziato dall' eccesso di potere, perché il dovere di correttezza in capo alla P.A. è un parametro di legittimità della funzione amministrativa.

Nel caso di specie, infatti, l'Amministrazione Scolastica, valutando sempre il titolo di studio come valido ha consentito al ricorrente di permanere per 6 anni nelle graduatorie del personale precario per la classe di concorso A027, con conseguenti proposte di **sottoscrizione di contratti per incarichi annuali e individuazione quale membro interno delle commissioni d'esame.**

**A tale prima valutazione positiva, al momento dell'istituzione delle GPS del biennio 2020-2022 conseguiva, da parte della scuola polo incaricata, una valutazione di tipo diverso secondo la quale il titolo di studio posseduto non era valido ai fini dell'accesso nelle stesse graduatorie e pertanto il ricorrente veniva escluso dalle stesse.**

**Tale esclusione veniva contestata senza alcun riscontro da parte dell'amministrazione; salvo poi, per il successivo biennio 2022-24, giungere nuovamente ad una valutazione positiva del titolo con conseguente reinserimento nelle classe di concorso A027 delle GPS e di nuovo escluderlo, in conseguenza di una successiva diversa interpretazione, a distanza di 5 mesi dall'adozione delle graduatorie GPS, della scuola in cui svolge servizio per l'a.s. 2022/23 sulla base delle motivazioni indicate nella proposta impugnata.**

Al riguardo, viene subito in rilievo l'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (come modificato dall'art. 1 della legge 11 febbraio 2015, n. 15) che stabilendo espressamente l'applicabilità all'attività amministrativa dei principi dell'ordinamento comunitario, consente di ritenere operante in via generale - come peraltro più volte affermato dalla Corte di Giustizia (v. sentenza Topfer del 3 maggio 1978, C-12/77), anche quello della tutela del legittimo affidamento del privato.

In virtù di tale disposizione, le aspettative incolpevoli create nel privato dalla pregressa condotta della P.A possono assumere un peso significativo nella necessaria ponderazione dell'interesse pubblico e possono anche vincolare l'Amministrazione ai fini dello accoglimento di un'istanza, come quella in sede di autotutela avanzata dal docente Voci Salvatore.

Ma se la tutela dell'affidamento viene in rilievo nella ipotesi di esercizio da parte della P.A. dei poteri di autotutela - tanto è vero che il legislatore ha stabilito, a tal fine, un termine di decadenza per l'esercizio di quello di annullamento e, nel caso di revoca, un indennizzo a favore del soggetto attinto dal provvedimento sfavorevole - non vi è ragione di escludere che anche in relazione ad altre tipologie di procedimenti (quanto meno quelli ad istanza di parte) i principi di lealtà e correttezza possano costituire, in caso di loro violazione, parametro di valutazione della condotta della P.A. e fonte di responsabilità "*da comportamento scorretto*".

Infatti, nel caso di specie, occorre valutare il particolare grado di affidamento ingenerato nel privato a causa del considerevole lasso di tempo intercorso dall'adozione del provvedimento eventualmente ampliativo (accettazione della laurea in ingegneria quale titolo di accesso idoneo e valido per l'inserimento nelle graduatorie per la classe di concorso A027 avvenuta nel 2014) e l'imputabilità della condotta pregiudizievole in capo alla P.A., almeno sotto il profilo della colpa, nell'aver accettato la domanda di partecipazione alla formazione delle nuove graduatorie per le supplenze proprio per l'insegnamento di Matematica e Fisica (A027 – ex 49/A), basata sullo

stesso titolo (laurea in ingegneria civile V.O.) e sul titolo di servizio rappresentato, nel caso che ci occupa, proprio dall'insegnamento - negli anni precedenti - nella classe di concorso A027.

**-Violazione artt. 3 – 97 Cost. - Violazione e/o errata applicazione della O.M. 60/2020 e dell'O.M. 112/2021 – Tab. A/4 - Lett. B) punteggio per titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso; - Lett. C) Titoli di servizio; - Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 della Legge n.449/1997, dell'art. 1 della L. n. 230/2005, dell'art. 22 della L. n. 240/2010; - Violazione della Tab. A/4 Lett. C) Titoli di servizio. Eccesso di potere per erroneità, irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità; - Eccesso di potere per erronea, insufficiente e/o mancante motivazione – Illegittimità.**

In via subordinata, qualora dalla interpretazione della normativa vigente, si dovesse ritenere non applicabile al caso di specie, per la validità del titolo di studio per l'accesso alla classe di concorso A027, l'art. 5 del D.M. 254/2017 e, quindi, le Tabelle allegate al DM 39/98 ed al D.M. 354/98, bensì unicamente le Tabelle allegate al DPR 19/2016 ed al DM 254/2017, il ricorrente impugna, con il presente ricorso, sia l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020 che l'O.M. n. 112/2022 del 06.05.2022 nella parte relativa al titolo di studio, compreso l'Allegato A/4, sia le Tabelle allegate al DPR 19/2016 e DM 254/2017 per violazione degli artt.3, 51 e 97 della Costituzione e per eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, irragionevolezza, inadeguatezza ed arbitrarietà.

Per gli stessi motivi impugna l'O.M. 60/2020 e l'O.M. n.112/2022, nella parte relativa alla valutazione degli ulteriori titoli valutabili per la formazione delle graduatorie rispetto al titolo di studio.

Infatti, stante l'esistenza della normativa sopra richiamata, ovvero dei D.M. 39/98 e 354/98, il Ministero dell'Istruzione ha consentito ai laureati in ingegneria civile, con laurea di vecchio ordinamento, come il ricorrente, di partecipare ai percorsi abilitativi delle SISS, dei TFA e dei FIT che si sono succeduti nel tempo sino a tutt'oggi, **per cui tali laureati in Ingegneria civile Vecchio Ordinamento risultano aver conseguito l'abilitazione nella classe di concorso A027.**

Ne deriva che, stante l'esistenza dell'art. 5 del DM 254/2017, questi laureati in ingegneria con laurea di vecchio ordinamento oggi hanno potuto presentare, in virtù della ordinanza ministeriale 60 del 2020 e O.M. 112/2022 che disciplina le supplenze, la domanda di inclusione nella prima fascia delle GPS destinata ai docenti precari abilitati e nella prima fascia delle Graduatorie d'Istituto, quella, cioè, destinata ai docenti non di ruolo abilitati già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Ne consegue che, nel caso che ci occupa, troviamo inseriti, (sia pure in fasce diverse) **nelle stesse**

**G.P.S. e GI da cui il ricorrente è stato escluso**, docenti abilitati in possesso dello stesso titolo di studio che permangono nella classe di concorso A027 senza poterne più essere esclusi, e docenti non ancora abilitati, come il ricorrente, che ne vengono esclusi pur con la stessa ed identica laurea.

Un divieto di accesso alla classe di concorso a senso alternato, posto dall'Amministrazione, insomma: agli abilitati non si applica il divieto di accesso, mentre contemporaneamente a chi è in attesa di abilitarsi, come il ricorrente, tale divieto, invece, si applica.

Il che, ovviamente, determina, oltre che una violazione di legge, anche un vizio di eccesso di potere in capo alla P.A., rappresentato dalla disparità di trattamento nell'ambito degli stessi laureati in ingegneria civile con laurea di vecchio ordinamento e nell'ambito delle stesse graduatorie, GPS e G.I.

Fermo restando quanto sin qui rappresentato, occorre aggiungere che i laureati in matematica ed in fisica possono accedere con il loro titolo di studio alla classe di concorso A027. Possono altresì accedere alle classi di concorso A-26 (Matematica) ed A-20 (Fisica).

Il ricorrente, invece, con la sua laurea in ingegneria (vecchio ordinamento) può accedere alle classi di concorso A-26 (Matematica) ed A-20 (Fisica), ma, contraddittoriamente, non potrebbe accedere alla classe di concorso A027 (Matematica e Fisica), ovvero su una cattedra che è la somma dei due insegnamenti!

Perciò, stante la perfetta corrispondenza tra i contenuti disciplinari delle classi di concorso A-20, A-26 e A027 e considerato che l'odierno ricorrente è in possesso di un valido titolo di accesso per conseguire l'abilitazione nelle classi di concorso A-20 e A-26, oltre che all'insegnamento in tali classi di concorso, il suo titolo di studio può ritenersi perfettamente assimilabile come idoneo anche per l'insegnamento nella classe di concorso A027.

Diversamente opinando, laddove cioè non si consentisse l'inserimento nelle graduatorie per cui è causa il docente Voci Salvatore, per la classe di concorso A027, **nonostante la perfetta corrispondenza tra le tre classi di concorso**, si determinerebbe una evidente violazione dei principi di uguaglianza e di parità di accesso agli impieghi pubblici, enucleabili dagli art. 3, 51 e 97 della Costituzione. (Cfr. Tar Lazio – Sez. Roma- sez. III bis n. 06542/2022).

Il concorso pubblico, ovvero le graduatorie utilizzate per le supplenze del personale docente della Scuola Statale, in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, si configura quale metodo ottimale per la scelta di soggetti chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità nel rispetto delle previsioni dell'articolo 97, circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non deve discostarsi dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo Testo costituzionale, in base al quale "*tutti i*

*cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [ ... ] in condizioni di eguaglianza".*

Analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che, laddove il ricorrente fosse escluso dalla graduatoria citata per i motivi sopra esposti, predetti principi costituzionali sopra citati verrebbero palesemente violati.

Invero, i docenti laureati in ingegneria Vecchio Ordinamento, verrebbero discriminati non solo rispetto ai docenti laureati in matematica e rispetto a quelli laureati in fisica, ma anche rispetto ai docenti con lo stesso titolo di studio, ma già abilitati attraverso i percorsi SISS, TFA e FIT, che, invece, come detto, hanno avuto la possibilità di accedere a tutte e tre le classi di concorso, e quindi in ciascuna singola classe a loro scelta.

Una discriminazione sostanzialmente basata soltanto su un codice diverso, laddove, invece, i contenuti dell'insegnamento e la formazione conseguita sono corrispondenti per tutte e tre le classi di concorso e che ne determinano la omogeneità disciplinare.

Un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sopra indicate, quindi, con riferimento ai principi di uguaglianza e di parità di accesso agli impieghi pubblici, enucleabili dagli art. 3, 51 e 97 della Costituzione, dovrà condurre a consentire la inclusione nelle graduatorie relative alle classi di concorso da cui il ricorrente è stato escluso.

Diversamente si avallerebbe il consolidamento di una palese disparità di trattamento fondata su una preclusione in alcun modo riconducibile a requisiti di capacità o di merito.

Una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame, inoltre, non consentirebbe l'aprioristica esclusione dei docenti laureati in ingegneria V.O. dall'insegnamento nella classe di concorso A027, perché tale esclusione contrasta con le norme di rango costituzionale poste a presidio del diritto alla formazione ed all'elevazione professionale dei lavoratori, quali aspetti della più generale tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35, commi 1 e 2) e che nell'ambito del pubblico impiego si attualizzano con il riconoscimento in favore di tutti i cittadini della possibilità di accedere alle selezioni concorsuali per l'assunzione all'impiego pubblico in condizioni di eguaglianza (art. 51).

L'esclusione che qui si impugna appare irrazionale ed ingiustificata, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, e, cioè, che il legislatore non può introdurre requisiti di accesso ai pubblici uffici che si traducano in arbitrarie discriminazioni o ingiustificate barriere all'ingresso nel posto di lavoro.

Ciò si determinerebbe nel caso di specie, perché le abilitazioni alla classe di concorso A027 tramite i percorsi abilitativi SISS e TFA e FIT non sono più praticabili, in quanto tali percorsi abilitativi non risultano più adottati dalla PA per consentire ai docenti di accedere all'immissione



in ruolo, poiché adesso l'Amministrazione utilizza, com'è noto, il sistema del concorso straordinario o ordinario abilitante per il personale non di ruolo come il ricorrente il quale, si vedrebbe così preclusa pure la strada per l'abilitazione, se fosse confermata l'esclusione per via del titolo di studi.

**- Violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione dell'art. 5 del Dm 259/2017 - Violazione del DM 354/1998 - Violazione del DM 39/98 - Disparità di trattamento - Eccesso Di Potere - Illegittimità.- Violazione dell'art. 51 della Legge n.449/1997, dell'art. 1 della L. n. 230/2005, dell'art. 22 della L. n. 240/2010 - Illegittimità.**

In via subordinata, sempre qualora i vizi sopra descritti non siano determinati dalla mera interpretazione dell'O.M. n. 60/2020 e dell'O.M. n. 112/2022, si impugnano per illegittimità le ordinanze ministeriali stesse, nella parte relativa alla validità dei titoli di studio per l'accesso la classe di concorso A027, perché avrebbe dovuto consentire all'Amministrazione di stabilire la validità del titolo di accesso posseduto dal ricorrente con la tabella dei titoli allegata al DM n. 354/98 e con quelle allegata al DM 39/98 e non già con le Tabelle allegata al DPR 19/2016 e DM 259/97.

Una interpretazione organica, in una lettura costituzionalmente orientata, della normativa di riferimento convince della piena applicabilità al caso di specie del D.M. n.354/1998 e del D.M. n. 39/98 per la classe di concorso A027.

Nel caso contrario le citate O.M. n. 60/2020 e l'O.M. 112/2022 sono viziate anche da eccesso di potere, perché, come sopra esposto, creano una disparità di trattamento nell'ambito degli stessi laureati con laurea di vecchio ordinamento in ingegneria civile, che possono da un lato essere inclusi nelle graduatorie per cui è causa con l'abilitazione e dall'altro invece possono essere suscettibili di esclusione se non ancora abilitati.

Le O.M. n. 60/2020 e l'O.M. n. 112/2022 sono illegittime in parte qua, perché se la laurea in ingegneria V.O. non consentisse l'insegnamento nella classe di concorso A027, la tabella di valutazione allegata al DPR 19/2016 sarebbe incrinata in punto di legittimità da illogicità manifesta.

Infatti, la tabella A allegata al DPR 19/2016 consente ai laureati in ingegneria V.O. l'accesso tanto alla classe di concorso A-26 matematica che a quella A-20 fisica, ma escluderebbe quello relativo all'insegnamento congiunto di matematica e fisica A027, seppure in presenza di una oggettiva identità del percorso curricolare che caratterizza l'insegnamento di matematica e fisica.

L'art. 97 comma 4 della Costituzione prevede che *“Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazione si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”*.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è stata più volte chiamata ad interpretare e definire i requisiti del “*pubblico concorso*” come le graduatorie in oggetto, affermando, a salvaguardia dell’art. 97 comma 4, che l’accesso al pubblico impiego deve avvenire per mezzo di una procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano ricoprire.

Con specifico riguardo al comparto scuola, il Consiglio ha poi affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n.41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente e nella sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 precisa che “*una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile alla procedura concorsuale, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio*”.

E’ evidente, che, per quanto sopra riferito, tali principi non sono stati applicati al caso di specie e non potranno applicarsi una volta confermata l’esclusione del ricorrente.

**ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX. ART. 56 C.P.A O, IN SUBORDINE, COLLEGIALI.**

Dal contenuto dei motivi esposti si evidenzia la sussistenza del fumus. In punto di periculum, il requisito si trae dall'imminenza di un pregiudizio grave ed irreparabile.

Infatti, le convocazioni per le supplenze dell’anno scolastico 2023/24 sono ormai prossime, per cui, in mancanza di un provvedimento cautelare di urgente riammissione nelle graduatorie per le supplenze, con l’attribuzione del punteggio così come derivante dai titoli indicati al momento della domanda di inserimento in tali graduatorie (GPS e GI) il ricorrente perderebbe irrimediabilmente la possibilità di concorrere al conseguimento di tali incarichi di supplenza nella classe di concorso prescelta, in particolare nella A027 da cui è stato escluso.

Peraltro, la richiesta all’Ill.mo Presidente di disporre misure cautelari provvisorie ex art. 56 Cpa, appare giustificata dalla estrema gravità e dall’urgenza, stante l’approssimarsi delle convocazioni dell’anno scolastico 2023/24, rapportato alle possibilità di ottenere supplenze, che appaiono molto ampie, qualora il ricorso venisse accolto, visto che il ricorrente, partirebbe da un punteggio abbastanza alto, se rideterminato ai sensi di legge in via d’urgenza, e se fosse incluso nella graduatoria della A027, ove vanta il maggior punteggio, così come dimostrato dalla primitiva pubblicazione delle GPS per il biennio 2022-2024.

Inoltre, nella comparazione dell’interesse del ricorrente con l’interesse pubblico, appare rassicurante la circostanza che l’odierno istante abbia insegnato consecutivamente nella classe di concorso da cui è stato escluso e ciò può consentire l’adozione di un provvedimento, sia pure provvisorio ed urgente di riammissione, specie laddove si consideri che, il ricorrente ha un reddito

modesto, come da dichiarazione allegata per l'esenzione del contributo unificato, che le supplenze sono la principale fonte di sostentamento.

In termini di bilanciamento di interessi, è poi la stessa condotta tenuta sino ad oggi dalla P.A. (che mai ha eccepito la eventuale inidoneità del titolo di studio per l'accesso alle classi di concorso e, anzi, ha tenuto inserito il ricorrente nelle graduatorie del personale non di ruolo aspirante a supplenze per 5 anni consecutivi) la prova cardine dell'assenza di qualsivoglia interesse pubblico contrario al chiesto reinserimento.

**SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI - ISTANZA ex. artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, C.P.A.**

Conformemente a pacifica giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui è ampio e di non agevole individuazione il novero dei controinteressati, qualora l'Ill.mo TAR ritenesse necessaria la notifica agli stessi, si formula sin d'ora istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'intimata Amministrazione, essendo onere dell'Amministrazione collaborare in tali complessi casi alla loro individuazione.

Tanto sopra premesso ed esposto il ricorrente come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

***CHIEDE***

Che l'Ecc.mo TAR del Lazio -Sezione di Roma- Voglia in accoglimento del presente ricorso

**IN VIA PRELIMINARE**: sospendere l'efficacia di tutti gli atti e provvedimenti impugnati e di quelli consequenziali e comunque connessi nonché delle graduatorie GPS e G.I. con il reinserimento del ricorrente con riserva, già con misure cautelari monocratiche ex. art. 56 C.P.A., nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e contestualmente) nella III Fascia delle Graduatorie d'Istituto, dell'Ambito Territoriale della provincia di Catanzaro, per la classe di concorso A027 e con attribuzione del punteggio corrispondente a tutti i titoli dichiarati al momento della presentazione della domanda di inserimento (n.prot.m\_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.7769959.30-05-2022) tramite la piattaforma telematica Polis-Istanze OnLine e così come attribuito inizialmente d'ufficio in tutte le graduatorie corrispondenti alle classe di concorso A027 con attribuzione del punteggio inizialmente attribuito corrispondente a 110.

**NEL MERITO**: in via principale, accogliere il presente ricorso e le domande con esso promosse ed annullare, nelle forme e con gli effetti sopra indicati, gli atti impugnati e, quindi, il provvedimento di esclusione e le graduatorie GPS e GI, per l'Ambito Territoriale della provincia di Catanzaro, così come approvate e pubblicate in data 01.8.2022, con decreto dell'U.S.R. per la Calabria – Ambito Territoriale di Catanzaro- per le classi di concorso d'interesse della ricorrente, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale, accertando il diritto

del docente Voci Salvatore ad essere inserito in tutte le predette graduatorie con il punteggio attribuito inizialmente dall'Ufficio Scolastico della Calabria sulla base di tutti i titoli valutabili, indicati dal ricorrente nella domanda di inserimento del 30.05.2022 e per le classi di concorso B014, A016, A020, A026, A032, A037, A047, A060, in possesso della P.A. e qui prodotti.

**IN VIA SUBORDINATA:** annullare l'OM 60/2020 e O.M. 112/2022, la Tabella A del DPR n. 19/2016, la Tabella A del DM 259/2017, nella parte in cui non prevedono la Laurea in Ingegneria Civile di Vecchio Ordinamento quale titolo di studio valido per l'accesso la classe di concorso A027 (Matematica e Fisica), - per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a disporre, in forma specifica, al chiesto reinserimento con effetti "definitivi"; - in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente. - con vittoria di spese ed onorari.

Si producono gli atti impugnati ed i documenti indicati in narrativa.

*Si precisa che il presente giudizio in materia di pubblico impiego è esente dal versamento del contributo unificato per limiti reddituali, come da dichiarazione sostitutiva sottoscritta che si produce.*

Con Osservanza

Catanzaro li 18.04.23

**Avv. Antonio VISCOMI**